

INPGI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA"

RIFORMA INPGI

Delibera n. 8 del 16 Aprile 2019

varata dal Comitato Amministratore

***Approvata da parte dei Ministeri Vigilanti con nota n. 12623
del 10 ottobre 2019***



Principali novità introdotte in materia Entrate Contributive

**VARIAZIONE ALIQUOTE
Liberi Professionisti**

**VARIAZIONI SCADENZE
ADEMPIMENTI (L.P.)**

**VARIAZIONE ALIQUOTE
CO.CO.CO**

CONTRIBUTO INFORTUNI

Misura del contributo

Contributo soggettivo a carico del giornalista il 10% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali. A **decorrere 1/01/2020 la misura del contributo è incrementata al 12% e, per le fasce di reddito eccedenti i 24.000 euro annui, al 14%**

Contributo integrativo a carico del giornalista, con diritto di rivalsa sul committente, **a decorrere dal 1/01/2020, elevato dal 2% al 4% del reddito “lordo”. L’incremento dei 2 punti percentuali andrà per metà (1%) automaticamente ad incrementare il montante previdenziale e per l’altra metà (1%) ad interventi di welfare (previa delibera da sottoporre all’approvazione ministeriale).**

Contributo di maternità a carico del giornalista (nel 2019 pari a euro 32,00 annui)

Contributo aggiuntivo facoltativo a carico del giornalista (pari almeno al 5% del reddito al “netto” delle spese di produzione ma al “lordo” dei contributi previdenziali)



Adempimenti e scadenze per i liberi professionisti fino al 31/12/2019

- Entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;
- Entro il 30 settembre di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto;
- Entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell'eventuale saldo (10% + 2%).

Adempimenti e scadenze per i liberi professionisti dal 1/01/2000

- Entro il 31 luglio di ogni anno: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto;
- Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento: comunicazione dei redditi professionali percepiti;
- Entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento: pagamento dell'eventuale saldo (12% + 4% e, per i pensionati 6% + 4%).



CONTRIBUTO MINIMO ANNUALE

Tipo contributo	Più di 5 anni di anzianità professionale	Meno di 5 anni di anzianità professionale	Titolari di trattamento pensionistico diretto
Contributo Soggettivo	213,30	106,65	106,65
Contributo Integrativo	42,66	21,33	42,66
Contributo di maternità	32,00	32,00	32,00
Totale contributo minimo 2019	287,96	159,98	181,31

MISURA DELLA CONTRIBUZIONE PER I CO.CO.CO.

ripartizione di 1/3 a carico del giornalista e 2/3 a carico del committente

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2009	18,75 %	0,72 %	19,47 %	12,98 %	6,49 %
01/01/2010	23,40 %	0,72 %	24,12 %	16,08 %	8,04 %
01/01/2011	26,00 %	0,72 %	26,72 %	17,82 %	8,91 %
01/11/2019	26,00%	2,00 %	28,00 %	18,67 %	9,33 %

Il contributo pari al **2,00%** è destinato al finanziamento:

- ✓ dell'indennità di maternità e del congedo parentale;
- ✓ dell'assegno per il nucleo familiare;
- ✓ dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera;
- ✓ **trattamento di disoccupazione;**



Per i Giornalisti Pensionati e per i Giornalisti contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie:

- dal 1° gennaio 2009: **12,75 %** (di cui 4,25 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2010: **15,30 %** (di cui 5,10 % a carico del giornalista);
- dal 1° gennaio 2011: **17,00 %** (di cui 5,67 % a carico del giornalista).

Le aliquote ridotte si applicano solo:

- a) nei confronti di giornalisti già titolari di un trattamento pensionistico a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria o di ogni altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi previdenziali dei liberi professionisti;
- b) nei casi in cui l'attività giornalistica sia svolta contestualmente a quella che comporta l'obbligo assicurativo presso altro regime previdenziale (ad esempio, all'Inpgi 1 o all'INPS, etc.). In tal caso, il giornalista sarà tenuto a segnalare tempestivamente al committente il fatto di essere già assicurato ad altro ente e le eventuali variazioni di tale status. Il contestuale versamento contributivo alla Gestione separata dell'Inps - per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative non giornalistiche - nonché l'eventuale versamento dei contributi volontari presso l'Inpgi 1 non consentono l'applicazione delle aliquote ridotte.



Anzianità Contributiva

Il versamento del contributo soggettivo comporta - a decorrere dal 1/01/2013 (per i co.co.co. già dal 1/01/2009) - il riconoscimento di una anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l'eventuale contributo aggiuntivo di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento - non risulti inferiore al contributo calcolato sul reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per il 2019, reddito pari quindi a 15.878,00 euro).



ASSICURAZIONE INFORTUNI

A decorrere dal 1/11/2019 i giornalisti titolari di un rapporto di CO.CO.CO. con un compenso annuo non inferiore a 3.000 euro sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni in ambito professionale.

Il premio assicurativo, pari a 6 euro mensili, è posto interamente a carico del committente.

Il premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, indipendentemente dalla cadenza dell'erogazione dei compensi, che potrebbe non essere mensile. E' dovuto anche nei periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità.



Principali novità introdotte in materia di prestazioni

LIQUIDAZIONE IN CAPITALE (UNA TANTUM)

DISOCCUPAZIONE CO.CO.CO.

INFORTUNI
CO.CO.CO

MATERNITA'

INDENNITA' UNA TANTUM

art. 28 del Regolamento

A decorrere dal 11 Ottobre 2019, viene esclusa la possibilità di chiedere il rimborso dell'UNA TANTUM:

1) per coloro i quali abbiano maturato presso la Gestione separata una pensione di vecchiaia supplementare di importo annuo pari o superiore al 50% dell'assegno sociale (per il 2019 pari a 5.953,87 euro annui).

Si precisa che gli iscritti che hanno maturato una pensione supplementare sono coloro i quali risultano già titolari di un trattamento diretto ovvero abbiano una posizione assicurativa in altre Gestioni previdenziali (Inps, Inpgi 1, ecc) tale da consentire la liquidazione di una pensione diretta, anche se futura.

2) per coloro che si avvalgono della facoltà del pensionamento pro-rata;

3) per coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione L. n.45/90.



Il Servizio contributi verificherà dal Casellario se i giornalisti hanno maturato 20 anni utili ad una pensione, anche in cumulo. In tale ipotesi non si darà luogo alla restituzione dei contributi se l'importo della pensione supplementare – anche futura - corrisponde alla tabella sottostante, a seconda dell'età dell'interessato.

ETA'	Coefficiente Trasformazione	MONTANTE	Pensione supplementare pari al 50% dell'assegno sociale INPS
66	5,42%	54.935,14	2.976,94
67	5,60%	53.121,61	2.976,94
68	5,80%	51.291,09	2.976,94
69	6,02%	49.442,53	2.976,94
70	6,26%	47.577,67	2.976,94
71 e oltre	6,51%	45.707,58	2.976,94

Trattamento di Disoccupazione per i CO.CO.CO. “DISCOLL” - Art. 53 Regolamento

Requisiti

- CO.CO.CO.;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inpgi;
- non pensionati;
- privi di partita IVA;
- perdita involontaria occupazione;
- n. 1 mese di contribuzione nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio dell'anno precedente quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro al predetto evento). Parte dal 1° novembre 2019.



TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, a pena di decadenza.

DECORRENZA

Ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione, se la domanda è stata presentata entro l'ottavo giorno successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro;

- dal giorno successivo la presentazione della domanda di disoccupazione, per le domande presentate oltre l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto

DURATA

La DIS-COLL è corrisposta, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di durata del rapporto co.co.co. nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del rapporto di lavoro all'evento stesso).

La durata minima è 15 giorni quella massima sei mesi.

La fruizione dell'indennità **non comporta l'accredito della contribuzione figurativa.**



CALCOLO

Elementi per il calcolo:

1. periodo di riferimento (1° gennaio anno precedente evento cessazione fino all'evento stesso)
2. reddito medio mensile sui versamenti del periodo di riferimento
3. importo di riferimento Inps: anno 2019 euro 1.221,44
4. massimale Inps: anno 2019 euro 1.328,76

Se il reddito medio mensile - calcolato sulla base dei versamenti effettuati nel periodo di riferimento - è $\leq$ € 1.221,44 (importo anno 2019 annualmente rivalutato in base indice ISTAT), allora l'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile;

Se il reddito medio mensile è $>$ € 1.221,44, l'indennità è pari al 75% (€ 1.221,44) + 25% (reddito medio mensile - € 1.221,44).

Dal 91° giorno l'indennità si riduce progressivamente del 3% ogni mese.

L'indennità non può superare il Massimale INPS che per l'anno 2019 è di € 1.328,76.



Esempio 1:

Reddito medio mensile < € 1.221,44

- Cessazione rapporto di lavoro: 31/10/2020
- 10 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento 1/11/2019* al 31/10/2020
- Reddito medio mensile : € 800,00

Durata della prestazione: 5 mesi (10 mensilità contributive/2)

Calcolo Indennità: 75% di 800,00 = € 600,00

Il giornalista pertanto percepirà:

primi 3 mesi = € 600,00

4° mese = € 582,00 (- 3%)

5° mese = € 564,54 (- 3%)



Esempio 2:

Reddito medio mensile > € 1.221,44

- Cessazione rapporto di lavoro: 31/10/2020
- 12 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento 1/11/2019* al 31/10/2020
- Reddito medio mensile : € 1.300,00

Durata della prestazione: 6 mesi (12 mensilità contributive/2)

Calcolo Indennità: 75% di 1.221,44 = € 916,08

25% (€ 1.300,00 – € 1.221,44) = € 19,64

€ 916,08 + € 19,64 = € 935,72

Il giornalista pertanto percepirà:

primi 3 mesi = € 935,72

4° mese = € 907,64 (- 3%)

5° mese = € 880,41 (- 3%)

6° mese = € 853,99 (- 3%)



Esempio 3:

Reddito medio mensile > € 1.221,44 con massimale

- Cessazione rapporto di lavoro: 31.12.2020
- 12 contributi mensili accreditati nel periodo di riferimento che va dal 1/11/2019* al 31/12/2020
- Reddito medio mensile : € 3.000,00

Durata della prestazione: 6 mesi (12 mensilità contributive/2)

Calcolo Indennità:

75% di € 1.221,44 = € 916,08

25% (€ 3.000,00 – € 1.221,44) = € 444,64

€ 916,08 + € 444,64 = € 1.360,72 → si applica massimale € 1.328,76

Il giornalista pertanto percepirà:

primi 3 mesi = € 1.328,76 mensili

4° mese = € 1.288,89 (- 3%)

5° mese = € 1.250,22 (- 3%)

6° mese = € 1.212,71 (- 3%)

Sospensione: Il trattamento si sospende in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato **fino a 5 giorni**. Oltre tale durata subentra la cessazione della prestazione.

Cumulo con nuova attività lavorativa:

- **Reddito da lavoro autonomo annuo fino ad € 4.800;**
- **Reddito da lavoro parasubordinato fino ad € 8.000;**
- **Reddito da lavoro accessorio da € 4.000,01 fino ad € 7.000,00;**

Qualora il reddito dichiarato $\leq$ ai suddetti limiti, la Dis coll subisce una decurtazione pari all'80% del reddito dichiarato

Qualora il reddito dichiarato $>$ ai suddetti limiti, **si perde il diritto alla DIS COLL.**

Cumulabilità totale:

Lavoro Occasionale fino ad € 5.000,00 annui lordi;

Lavoro Accessorio fino ad € 4.000,00 annui lordi.



INFORTUNI

In data 17 ottobre 2019 i Ministeri Vigilanti hanno approvato il Regolamento INFORTUNI della Gestione Separata, adottato con delibera del Comitato Amministratore n. 8 del 14 settembre 2017.

Evento Assicurato:

Infortuni sul lavoro (non extra professionali) – compresi infarto del miocardio e ictus cerebrale.

Necessaria la dichiarazione del datore di lavoro che attesti che l'infortunio è avvenuto sul luogo di lavoro ovvero in itinere.

Beneficiari: Co.Co.Co. Con compenso annuo non inferiore a 3.000 euro lordi.

Premio assicurativo: interamente a carico del committente - è determinato in misura fissa, non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore.

L'obbligo assicurativo è entrato in vigore dal 1° novembre 2019.



Termini e modalità della domanda:

Entro 3 gg. denuncia all'INPGI

Prescrizione: 2 anni

Calcolo dell'indennità:

a) per caso di morte: 46.000,00 euro;

b) per caso di invalidità permanente totale: 54.000,00 euro;

c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all'importo dell'invalidità permanente totale, in base alla percentuale riscontrata di riduzione della capacità lavorativa generica



Maggiorazioni in casi di morte:

- 20% entro 30 anni di età;
- 50% tra 31 anni e 40 anni di età;
- 30% tra 41 anni e 55 anni di età
- 10% per coniuge e ciascun figlio minore

Maggiorazioni in casi di invalidità permanente totale:

- 50% entro 30 anni di età;
- 30% tra 31 anni e 40 anni di età;
- 20% tra 41 anni e 55 anni di età
- 10% per coniuge e ciascun figlio minore

ESEMPI: INVALIDITA' PERMANENTE PARZIALE

(Importo base di calcolo € 54.000,00)

1° Esempio

8% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico INPGI

$$€ 54.000,00 \times 8/100 = € 4.320,00$$

2° Esempio

13% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico INPGI

$$€ 54.000,00 \times 13/100 = € 7.020,00$$

3° Esempio

25% Percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal collegio medico INPGI

$$€ 54.000,00 \times 25/100 = € 13.500,00$$



ESEMPIO: INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE

Età del giornalista all'atto dell'infortunio = 54 anni

Familiari:

Coniuge + 1 figlio minore

Importo base = € 54.000,00

Maggiorazione 20% per età = € 10.800,00

Maggiorazione 10% coniuge = € 6.480,00

Maggiorazione 10% figlio minore = € 6.480,00

Totale Infortunio = 77.760,00



ESEMPIO: CASO DI DECESSO

Età del giornalista all'atto dell'infortunio = 40 anni

Familiari:

Coniuge + 1 figlio minore

Importo base = € 46.000,00

Maggiorazione 50% per età = € 23.000,00

Maggiorazione 10% coniuge = € 6.900,00

Maggiorazione 10% figlio minore = € 6.900,00

Totale Infortunio = 82.800,00



MATERNITA' CO.CO.CO.

L'introduzione del **principio dell'automatismo della prestazione**, comporta che per l'acquisizione del diritto all'indennità di maternità è sufficiente che nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile (1 mese o 2 mesi prima del parto) risultino **dovute** e quindi non più versate, almeno 3 mensilità di contribuzione.

Congedo Parentale: è stato prolungato da 3 a 6 mesi. Anche l'arco temporale in cui è possibile usufruire del congedo risulta ampliato fino al terzo anno di vita del bambino anziché entro il primo.

MATERNITA' LIBERO PROFESSIONISTI

La maternità a rischio consiste nel pagare una mensilità in aggiunta all'indennità di maternità ordinaria.

La somma della maternità a rischio e dell'indennità di maternità ordinaria, non può comunque eccedere il massimale stabilito annualmente con circolare INPS. Per l'anno 2019 il massimale è stato fissato in € 25.345,00.

L'indennità di paternità, calcolata con le medesime regole dell'indennità di maternità, viene riconosciuta in caso di assenza o impedimento della madre.

Esempio 1

Reddito nei due anni precedenti l'evento = € 20.000

Calcolo indennità maternità per 5 mesi

$$€ 20.000,00 \times 80/100 \times 5/12 = € 6.667,00$$

Calcolo indennità interdizione anticipata

$$€ 6.667,00 / 5 = € 1.333,00$$

Totale Maternità Ordinaria più Interdizione anticipata

$$€ 6.667,00 + € 1.333,00 = € 8.000,00$$



Esempio 2: applicazione del minimale di maternità

Reddito nei due anni precedenti l'evento = € 14.000

Calcolo indennità maternità per 5 mesi

$$€ 14.000,00 \times 80/100 \times 5/12 = € 4.667,00$$

$$€ 4.667,00 < € 5.069,00 \text{ (minimo indennità di maternità anno 2019)}$$

Pertanto:

$$\text{Indennità di maternità ordinaria} = € 5.069,00$$

Calcolo indennità interdizione anticipata

$$€ 5.069,00 / 5 = € 1.013,80$$

Totale Maternità Ordinaria più Interdizione anticipata

$$€ 5.069,00 + € 1.013,80 = € 6.082,80$$